



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6403 del 2021, proposto da Italia Nostra Onlus, Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia Romagna, Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna Odv, Associazione Mountain Wilderness Italia Aps, Associazione Trekking Wilderness Italia Aps, Associazione Wwf Bologna Metropolitan Odv, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Gandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Emilia - Romagna, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

il Comune di Lizzano in Belvedere, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione prima, n. 226 del 13 maggio 2021, resa tra le parti, concernente la determinazione regionale di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di una seggiovia.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia - Romagna;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D'Angelo;

Udito, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 e dell'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 44 del 2021, l'avvocato Alessandro Lolli;

Considerato che:

a) si palesa il *fumus boni iuris* avuto riguardo esclusivo ai primi due motivi di gravame che meritano di essere approfonditi nella sede propria di cognizione, alla stregua:

a1) dei principi elaborati dalla sentenza di questa sezione (n. 4062 del 2017 confermata dalla ordinanza delle Sezioni unite della corte di cassazione n. 17328 del 2021) in fattispecie che presenta tratti di analogia con quella in esame;

a2) degli esiti di una eventuale verifica la cui effettuazione si rimette al prudente apprezzamento del giudice di primo grado;

b) il bilanciamento dei contrapposti interessi appare assicurato dalla sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6403/2021) ai soli fini di cui all'art. 55 comma 10 c.p.a.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Michele Pizzi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE

Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE

Vito Poli

IL SEGRETARIO